

Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024
(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)

La struttura privata **Diagnostica per immagini Guadagno s.r.l.** Cod. 730400 partita IVA 01311101214 C.F. 039886410631 con sede in Nola (NA) cap. 80035 in Via G. Imbroda n. 40 rappresentata dal sottoscritto ANTONIO RUSSO C.F. RSSNTN61S12F924T, come da fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale, autenticata dal funzionario della ASL o della Regione che redige il presente atto: il / la quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. 445/2000, dichiara:

di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione agli atti della ASL: Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio d'Amministrazione e ed i poteri di rappresentanza, a data recente – oppure - copia autentica dello Statuto vigente e del verbale dell'Assemblea dei Soci di conferimento dei poteri agli Amministratori;

- a) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni (*oppure: si trova in stato di insolvenza ed è pertanto sottoposto a procedura di concordato con continuità aziendale*);
- b) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011, che non sussistono le cause ostative previste artt. 67 e 84, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, e più in generale le cause di esclusione previste dall'art. 80 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016;
- c) di essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- d) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e infortunistici, come attestato dalla Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva – DURC prot. (INPS o INAIL) n. 38029478 del 13/10/2023 (data richiesta indicata nel DURC) ex art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

E

L'Azienda Sanitaria Locale ASL NA3 SUD Partita IVA: 06322711216 Codice Fiscale (se diverso dalla Partita IVA): rappresentata dal Direttore Generale dr Giuseppe Russo nato a Napoli il 07/04/1965, munito dei necessari poteri come da DPGRC 111 del 04/08/2022, da mandato nella persona della **dott.ssa Rosanna Peluso** – direttore del Distretto Sanitario n° 49 ai sensi delle deliberazioni n. 34 del 10/01/2024 e n. 140 del 30/01/2024.

PER

regolare per l'esercizio 2023 e, in via provvisoria, per l'anno 2024, i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di **RADIOLOGIA**, ed i correlati limiti di spesa.

PREMESSO

- che con DGRC n. 800 del 29/12/2023 (nonché con delibere n. 34 del 10/01/2024 e n. 140 del 30/01/2024, assunte dal Direttore Generale della sottoscritta ASL in attuazione delle disposizioni recate dalla stessa delibera della Giunta regionale) sono stati stabiliti i limiti massimi entro i quali possono rientrare le prestazioni sanitarie relativamente alla branca di **RADIOLOGIA** da erogare nell'anno 2023 e, in via provvisoria, per l'anno 2024;
- che il presente contratto si uniforma ai nuovi schemi dei contratti ex art. 8-quinquies con gli erogatori privati accreditati, approvati dalla richiamata DGRC n. 800 del 29/12/2023.


Si conviene quanto segue:

Art. 1



ASL NAPOLI 3 SUD
Distretto Socio Sanitario n. 49
Il Direttore Responsabile
Dr.ssa Rosanna Peluso

pag. n. 1 di 11



Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024
(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)

Art. 1

La premessa è patto e forma parte integrante del presente contratto.

Art. 2
(oggetto)


1. Il presente contratto ha ad oggetto la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di **RADIOLOGIA** da erogarsi nell'anno 2023 e, in via provvisoria, per l'anno 2024, da parte della sottoscritta struttura privata ed i correlati limiti di spesa, stabiliti ai sensi delle delibere indicate in premessa (comprese, per i centri di diabetologia, le prestazioni afferenti ai PACC P2501/2 e P2780).


Art. 3
(quantità delle prestazioni)

1. Il volume massimo delle prestazioni di **RADIOLOGIA**, che la ASL prevede di dover acquistare nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023 dalla sottoscritta struttura privata, e che dovrà essere erogato nel rispetto della continuità assistenziale fino a tutto il 31 dicembre 2023, è determinato come segue: n. **8.041** prestazioni, di cui il 1% (uno per cento) per utenti residenti fuori regione; per l'esercizio 2024, in via provvisoria, il suddetto volume massimo è fissato in n. **7478** prestazioni, con la medesima limitazione riguardo alle prestazioni rese ai residenti fuori regione.

Art. 4
(rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni)

1. Il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa relativa al volume di prestazioni di **RADIOLOGIA**, determinato all'art. 3, comma 1, è fissato in:
 - a) € **247.187,00**, per l'anno 2023 e, in via provvisoria, in € **229.884,00**, per l'anno 2024, applicando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio,
 - b) € **218.972,00**, per l'anno 2023 e, in via provvisoria, in € **203.644,00** per l'anno 2024, applicando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio, al netto della compartecipazione dell'utente (ticket e quota ricetta regionale di cui al decreto commissariale n. 53/2010 e s.m.i.).
2. Il limite di spesa lorda e netta, fissato al comma precedente, in applicazione del criterio stabilito a tale riguardo dalle delibere richiamate in premessa, potrà essere utilizzato per utenti residenti fuori regione per una percentuale non superiore al 1% (uno per cento).
3. Il limite di spesa netta, fissato al comma precedente per i residenti fuori regione, è inderogabile. Al contrario, l'eventuale sotto utilizzo di tale limite potrà essere speso per le prestazioni rese ai cittadini residenti in Campania, fermo restando il rispetto dei limiti complessivi di spesa stabiliti al precedente comma 1.
4. Per ciascun anno l'importo di cui al comma 1, lettera a), diviso per i corrispondenti volumi massimo di prestazioni di cui all'art. 3, comma 1, definisce il valore medio delle prestazioni da declinare in conformità alla classificazione delle strutture erogatrici in base alle tipologie funzionali e di complessità delle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dal successivo art. 6.
5. **(per le Branche di Radiodiagnostica e di Medicina Nucleare)** La sottoscritta ASL dà atto che la sottoscritta struttura privata è attualmente classificata nella Tipologia "A" ai sensi del successivo art. 6, e che il valore medio delle prestazioni, da non superare di oltre il 10% ai fini del rispetto del vincolo di cui al successivo art. 8, comma 2, lettera a), è attualmente pari ad (€ **30,74** per B.1



pag. n. 2 di 11


Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024
(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)

e € ///// per///B.2 per la branca "B" della Medicina Nucleare), calcolato in base ai dati relativi alle prestazioni erogate nel periodo 01/01/2023 -31/12/2023 dall'insieme delle strutture accreditate appartenenti alla stessa branca ed aventi la stessa classificazione.

(oppure: per le Branche di Diabetologia e di Cardiologia):

5. La sottoscritta ASL dà atto che il valore medio delle prestazioni, da non superare di oltre il 10% ai fini del rispetto del vincolo di cui al successivo art. 8, comma 2, lettera a), è attualmente pari ad € ///// , calcolato in base ai dati relativi alle prestazioni erogate nel periodo 01/01/2023 - /2023 dall'insieme delle strutture accreditate appartenenti alla stessa branca ed aventi la stessa classificazione.

(oppure: solo per Branche a Visita):

5. La sottoscritta ASL dà atto che il valore medio delle prestazioni, da non superare di oltre il 10% ai fini del rispetto del vincolo di cui al successivo art. 8, comma 2, lettera a), calcolato in base ai dati relativi alle prestazioni erogate nel periodo 01/01/2023 - __/__/2023 (ai sensi dell'art. 6, comma 4), è attualmente pari a:

€ ///// per la disciplina ministeriale __ (codice) _____ (descrizione);

€ ///// per la disciplina ministeriale __ (codice) _____ (descrizione);

€ ///// per la disciplina ministeriale __ (codice) _____ (descrizione);


€ per la disciplina ministeriale (codice) (descrizione).


NOTA: inserire il dato relativo alle diverse discipline ministeriali in cui è accreditata la singola struttura, calcolato come media dei dati, rilevati per ciascuna disciplina ministeriale, dei centri della ASL operanti nella branca "Branche a Visita".

Art. 5

(criteri di remunerazione delle prestazioni)

1. La remunerazione delle prestazioni alla sottoscritta struttura avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto del ticket e della quota ricetta (e fatte salve eventuali modifiche delle tariffe che, tuttavia, non potranno comportare aumento dei limiti di spesa di cui all'art. 4, se non espressamente modificati con delibera della Giunta Regionale.
2. In ogni caso, tutti gli importi separatamente fissati nel precedente art. 4 quali limiti di spesa al netto del ticket e della quota ricetta costituiscono i limiti massimi di remunerazione delle prestazioni acquistate dalla sottoscritta struttura privata accreditata, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di residua capienza del limite di spesa lorda (a tariffa vigente) di cui al medesimo art. 4, ovvero, di residua disponibilità dei volumi massimi di prestazioni di cui all'art. 3. Al contrario, qualora sussista ancora capienza nei limiti di spesa al netto del ticket e della quota ricetta, l'ASL potrà acquistare volumi di prestazioni maggiori di quelli previsti.
3. Al fine di garantire la continuità assistenziale per tutti i dodici mesi dell'anno solare, i limiti di prestazioni e di spesa sopra indicati dovranno essere applicati dalla sottoscritta struttura privata nella misura di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese. Il rispetto di questo vincolo sarà verificato sul progressivo del valore economico, al netto della compartecipazione dell'utente, delle prestazioni rese nel corso dell'anno solare, con la seguente tolleranza: sarà consentito – alle condizioni di priorità sotto specificate – che il suddetto importo cumulato raggiunga una eccedenza, rispetto alla somma dei dodicesimi del tetto di spesa netta per i mesi trascorsi, non superiore al 30% del tetto di spesa netta mensile, con l'obbligo di recuperare lo sfioramento al



pag. n. 3 di 1,1



Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024
(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)


massimo entro il 31 dicembre dello stesso anno. Le prestazioni che in ciascun mese solare eccederanno la suddetta condizione, non saranno remunerate. Parimenti, non saranno remunerate le prestazioni che, pur rientrando nel suddetto limite del 30%, siano state rese dopo l'esaurimento del dodicesimo mensile del tetto di spesa annuo e non abbiano l'indicazione di URGENTE o BREVE nella prescrizione del MMG ("U" = "Priorità Urgente", oppure "B" = "Priorità Breve", poi riportata nel campo "35.0: Livello di Priorità della richiesta" del FILE C). In sede di saldo annuale dei corrispettivi, l'ASL comunicherà l'eventuale extra tetto, riconosciuto liquidabile secondo i criteri stabiliti nella DGRC n. 800 del 29/12/2023 richiamata in premessa.

4. Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e del punto 18 della Delibera della Giunta Regionale n. 800 del 16 giugno 2006, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui al precedente art. 3 si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al precedente art. 4. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno sfioramento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto anche un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive. Pertanto, i maggiori costi conseguenti ad eventuali aumenti delle tariffe dovranno comunque essere assorbiti dall'incremento delle regressioni tariffarie derivanti dalla applicazione dei tetti di spesa e/o dalla riduzione dei volumi delle prestazioni sanitarie meno appropriate.
5. Le prestazioni eccedenti le capacità operative massime, riconosciute con le modalità e le procedure definite con le DGRC nn. 377/98, 1270 e 1272/2003, 491/06, e s.m.i. non potranno in alcun caso essere remunerate.

Art. 6
(Tavolo Tecnico)

1. Le parti si danno atto che per monitorare e promuovere la compiuta e corretta applicazione del presente protocollo è istituito un tavolo tecnico composto da n. __ membri di cui n. _ designati congiuntamente dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e di n. _ membri nominati dalla ASL, di cui un membro con funzione di coordinamento. Al tavolo tecnico partecipa obbligatoriamente il Referente del Nucleo Operativo di Controllo (NOC) della ASL per la specifica linea di attività per il controllo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, prevista dal DCA n. 103 del 06.12.2019 (pubblicato sul BURC n. 77/2019).
2. Non possono fare parte del tavolo tecnico i rappresentanti delle Associazioni di categoria titolari di strutture ubicate nell'ambito territoriale della ASL.
3. Al tavolo tecnico aziendale spettano, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) monitoraggio MENSILE dei volumi delle prestazioni erogate dalle singole strutture private e confronti con lo stesso monitoraggio effettuato dalla ASL e con i monitoraggi effettuati a livello regionale, in attuazione del DCA n. 103 del 06.12.2019, in modo da acquisire elementi utili a favorire il rispetto dei limiti di spesa definiti dall'art 4;
 - b) esame dei conteggi e delle determinazioni assunte dalla ASL ai fini della applicazione dei criteri di remunerazione stabiliti nei precedenti art. 4 e 5, con possibilità di formulare proposte di correzione e/o miglioramenti tecnici;



pag. n. 4 di 11


Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024
(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)

- c) esame dei conteggi del valore medio delle prestazioni, forniti dal coordinatore del tavolo tecnico, differenziato in base alle diverse tipologie funzionali delle prestazioni erogate dalle singole strutture nell'ambito della stessa branca d'appartenenza secondo la classificazione seguente:


BRANCA	Tipologia A	Tipologia B	Tipologia C	Tipologia D
Radiodiagnostica	Radiologia tradizionale di base ed ecografia	Radiologia tradizionale, ecografia e TAC	Radiologia tradizionale, ecografia TAC e RMN ≤ 1 tesla	Radiologia tradizionale, ecografia TAC e RMN > 1 tesla
Medicina nucleare	Scintigrafie	Scintigrafie e PET (comprese le PET/TC)	Strutture accreditate per la MN soltanto per le PET/TC 92.11.6, 92.11.7 e 92.18.6, con macchina ibrida	


4. Il valore medio della branca "*Branche a Visita*" sarà determinato ed applicato, separatamente, per le prestazioni di medicina iperbarica, rispetto alle altre prestazioni della branca; per queste ultime, in considerazione delle rilevanti differenze esistenti nell'ambito di tale branca, è facoltà della ASL di determinare ed applicare il valore medio in base alle diverse BRANCHE SPECIALISTICHE in cui ricadono le singole prestazioni, come definite nell'allegato n. 3 al decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 e s.m.i.
5. Il valore medio della branca "*Medicina Nucleare*" - *Tipologia B* sarà determinato ed applicato separatamente per le prestazioni di scintigrafia (B.1) e di PET (B.2), con possibilità per l'ASL di applicare una ulteriore diversificazione, laddove nell'ambito della tipologia B sussistono centri che effettuano o meno le prestazioni di PET/TC.

Art. 7

(documentazione delle prestazioni e modalità di pagamento delle prestazioni)

1. La sottoscritta struttura privata si impegna a documentare l'attività sanitaria erogata a mezzo dei flussi informativi di cui al successivo art. 9, che costituiscono il riferimento anche per la definizione dei rapporti economici, in conformità alle disposizioni della vigente normativa. La fattura relativa alle prestazioni erogate in ciascun mese potrà essere emessa solo dopo il completamento delle operazioni di trasmissione dei dati di erogazione di cui al successivo art. 9 e dovrà essere accompagnata dall' "*attestazione delle operazioni registrate nel Sistema TS ai sensi del DM 2 novembre 2011*", comprovante l'invio dei dati, utilizzando la funzionalità appositamente predisposta sul Sistema TS. In mancanza, l'ASL respingerà la fattura.
2. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la ASL corrisponderà alla sottoscritta struttura privata un acconto mensile pari al 95% di un dodicesimo del tetto annuo di spesa al netto della compartecipazione, eventualmente maggiorato del valore economico netto del margine di tolleranza, riconosciuto liquidabile ai sensi del precedente art. 5, comma 3, a condizione che siano state correttamente e tempestivamente effettuate le trasmissioni giornaliere e mensili dei dati di erogazione di cui al comma precedente: in particolare, il File C mensile deve risultare uguale, per numero di prestazioni e valore economico, alla somma dei dati di erogazione trasmessi giorno per giorno nel FILE C giornaliero; e purché la fattura di acconto sia supportata dalla documentazione di una produzione complessiva liquidabile, cumulata dall'inizio dell'anno solare, non inferiore alla somma degli acconti già liquidati dall'inizio dell'anno solare



pag. n. 5 di 11



Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024
(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)

(diversamente, l'acconto dovrà essere ridotto della eccedenza della produzione cumulata, rispetto alla somma degli acconti liquidati, fatta salva la possibilità di recupero nei mesi successivi).

3. Il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà a sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono ma, comunque, a non meno di trenta giorni dalla data di ricezione della fattura. Il pagamento del saldo avverrà in quattro tranches come segue: entro il 31 luglio per le fatture del primo trimestre; entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno; entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre; entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da ottobre a dicembre. **Le eventuali decurtazioni per sforamento del vincolo di costo medio saranno applicate dalla ASL a partire dal saldo del primo semestre, e saranno congruagliate in aumento o in diminuzione nei saldi successivi. In sede di saldo annuale dei corrispettivi, l'ASL comunicherà e pagherà anche l'eventuale extra tetto, riconosciuto liquidabile secondo i criteri stabiliti nella DGRC n. 800 del 29/12/2023 richiamata in premessa.** Per il pagamento di ciascun saldo la sottoscritta ASL potrà richiedere l'emissione di apposite note di credito, sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art. 5, che dovranno essere ricevute dalla ASL almeno 15 giorni prima della scadenza di pagamento del saldo. L'eventuale recupero economico, collegato agli esiti dei controlli nei confronti della struttura privata, verrà effettuato da parte della ASL a conclusione delle procedure di controllo, indipendentemente dall'anno di erogazione delle prestazioni contestate. Pertanto la liquidazione di somme, effettuata in favore delle strutture private accreditate, si considera provvisoria fino alla chiusura delle operazioni di controllo o, in caso di contestazioni, fino alla risoluzione delle medesime.
4. Contestualmente all'acconto ed al saldo, qualora il soggetto privato sia una persona fisica esercente attività di lavoro autonomo, nei soli casi previsti dalla normativa vigente, la ASL provvederà ad effettuare le ritenute di legge ed il contestuale versamento dei contributi (come precisato nella nota del Settore Programmazione dell'Assessorato alla Sanità del 28 aprile 2008, prot. n. 360992).
5. Qualora in corso d'anno si prospetti un superamento della C.O.M. della struttura privata, il saldo delle fatture rese nei primi tre trimestri, per la parte corrispondente al superamento C.O.M. in maturazione, non sarà liquidato e dovrà essere stornato da apposite note di credito, salvo congruaglio in sede di saldo annuale.
6. A fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento di ciascuno dei saldi di cui al precedente comma 3 è subordinata al ricevimento da parte della ASL della/e suddetta/e (eventuale/i) nota/e di credito.
7. Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che la ASL non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue:
 - a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
 - b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
 - c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
 - d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali.



pag. n. 6 di 11



Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024
(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)


8. La struttura privata esprime il proprio consenso ai sensi dell'art. 1194 del Codice Civile ad imputare i pagamenti ricevuti dalla ASL al capitale, prima che agli interessi, alle spese ed al risarcimento previsto dall'art. 6 del Dlgs 231/2002 e s.m.i., salvo diversa indicazione scritta da parte della ASL medesima.
9. Il pagamento da parte della ASL di interessi moratori e spese, nonché dell'indennizzo di cui all'art. 6 del Dlgs 231/2002, avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l'automatismo della costituzione in mora). In tal caso la ASL emetterà una specifica disposizione di pagamento, che dichiarerà espressamente e per iscritto l'imputazione dello stesso agli interessi, alle spese e/o all'indennizzo.
10. Ai fini del rispetto dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei pagamenti, la sottoscritta struttura privata indica il seguente conto corrente bancario di cui è intestataria sul quale la ASL effettuerà ogni pagamento dovuto in esecuzione del presente contratto:


codice IBAN: **IT58K0306940023100000000903** presso Banca Intesa San Paolo; intestato a **Antonio Russo** che si impegna a comunicare tempestivamente, con apposita lettera firmata dal legale rappresentante, eventuali modifiche

Art. 8

(variazione del volume e del valore medio delle prestazioni e loro limiti)

1. Il coordinatore del tavolo tecnico di cui all'art. 6, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, sulla base dei dati relativi alle prestazioni erogate, aggiorna il valore medio delle prestazioni di cui al precedente art. 4, e lo comunica agli altri componenti del tavolo tecnico ed alla sottoscritta struttura accreditata.
2. Allo scopo di garantire continuità nella erogazione delle prestazioni ai cittadini ed una sana competizione tra le strutture private accreditate, non è consentito alla sottoscritta struttura privata di superare di oltre il 10% il valore medio delle prestazioni (**VMP**), determinato secondo i criteri di cui all'art. 4 e all'art. 6, che definiscono il case-mix delle strutture facenti capo alla medesima branca/tipologia prestazionale. Il vincolo si applica in corso d'anno, sul progressivo delle prestazioni rese nel primo semestre, sul periodo gennaio – settembre e a saldo del consuntivo dell'intero esercizio, attraverso successivi conguagli in aumento o in diminuzione, come specificato nel precedente art. 7.
3. Il divieto di cui al comma precedente è tassativo e inderogabile. Eventuali situazioni particolari, su proposta del tavolo tecnico e se ritenute dalla ASL meritevoli di apprezzamento, dovranno formare oggetto di una delibera del Direttore Generale della ASL di proposta di deroga, da sottoporre all'approvazione della Regione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
4. In caso di valutazione della ASL non concorde con quella della maggioranza degli altri componenti del tavolo tecnico, il parere di questi ultimi non è vincolante per la ASL, che procederà ai conseguenti adempimenti in difformità dal parere dei rappresentanti delle associazioni di categoria.
5. Al fine di evitare disparità di comportamento tra i vari tavoli tecnici e/o disuguaglianze applicative del presente contratto le AA.SS.LL. sono tenute a relazionare con cadenza trimestrale alla Direzione Generale per la Tutela della Salute - Commissione Regionale di Controllo, istituita dal DCA n. 103 del 06.12.2019, sulla attuazione degli adempimenti previsti dal presente protocollo, comprese le attività svolte nell'ambito del tavolo tecnico.



pag. n. 7 di 11




Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024
(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)

6. In considerazione delle specificità della branca, l'ASL competente per territorio potrà consentire a propri centri di Diabetologia di derogare al limite del 10% di cui al precedente comma 2, fino a raggiungere un superamento massimo del VMP di branca del 50%, qualora il centro interessato rimanga entro una spesa annua per paziente di euro 240,00= (soglia di attenzione fissata dal DCA n. 88/2016, oltre la quale le ASL sono tenute ad effettuare approfondimenti e verifiche).

Art. 9

(debito informativo e CUP regionale)

1. La sottoscritta struttura privata con la sottoscrizione del presente contratto si impegna:
- a) ad entrare nel circuito della rete informatica denominata "SINFONIA" (Sistema **IN**Formativo saNità Campan**IA** di cui al DCA n. 34 del 29.03.2019 e s.m.i.), accettando fin d'ora che l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale dovrà avvenire attraverso l'utilizzo del Sistema CUP SINFONIA, attraverso agende informatizzate di prenotazione a carico del SSR, secondo il piano di attivazione progressivo delle branche specialistiche di cui al Piano regionale di estensione del CUP al privato accreditato, e secondo le nuove modalità operative ed evolutive che la Direzione Generale per la Tutela della Salute o la Giunta regionale potranno disporre. Tenuto conto dell'avanzamento progettuale dell'estensione del Sistema informativo CUP Sinfonia, tale disposizione dovrà essere attuata entro il 29 febbraio 2024;
 - b) ad adempiere con diligenza e costanza ai propri debiti informativi - File C e flussi previsti dal DM 2 novembre 2011 (Ricetta Dematerializzata) e dall'art. 50, comma 5, della legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i., secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dagli appositi decreti e/o direttive del Direttore Generale per la Tutela della Salute;
 - c) ad alimentare il flusso giornaliero e mensile del File C fornendo le esatte informazioni su tutte le prestazioni erogate, prescritte su ricette dematerializzate e su ricette cartacee (c.d. ricette rosse) del SSN, secondo le specifiche previste dal disciplinare flussi regionali del progetto SINFONIA e, quindi, secondo le specifiche tecniche stabilite dal decreto del Direttore Generale per la Tutela della Salute n. 359 del 20.12.2019 e s.m.i.;
 - d) ad assicurare che il File C mensile sia uguale, per numero di prestazioni e valore, alla somma dei dati di erogazione giornaliera, trasmessi secondo le specifiche tecniche allegate al D.M. 2 novembre 2011 e s.m.i. e dei dati di erogazione trasmessi con il flusso mensile art. 50, comma 5.
2. La sottoscritta ASL effettuerà i controlli, in relazione alle ricette dematerializzate delle prestazioni ambulatoriali erogate, attraverso la verifica dei dati elettronici resi disponibili dal Sistema TS con la lista delle ricette dematerializzate (NRE) erogate nel mese e registrate sul SAC, come sancito dal D.L. 78/2010 art. 11, comma 16 e quanto presente nel FILE C. In caso di irregolarità formali la struttura privata potrà procedere alla regolarizzazione dei flussi informativi, ove ancora possibile e consentito. Eventuali incongruenze potranno determinare la sospensione dei pagamenti finché non saranno state rimosse.
3. Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, l'ufficio preposto della ASL, sulla base dei controlli effettuati dal Nucleo Operativo di Controllo (NOC) ai sensi del DCA n. 103/2019, procederà a specifica contestazione, anche ai fini della eventuale decurtazione degli importi non dovuti.



Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024
(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)

4. La struttura privata è responsabile della completezza e qualità dei dati trasmessi. Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all'erogatore, qualora non tempestivamente rimosso, costituisce giustificato motivo di sospensione del rapporto di accreditamento. In tal caso la sottoscritta ASL proporrà alla Regione con delibera motivata la sospensione dell'accREDITamento sino al permanere dell'inadempimento, fatta salva la possibilità che si giunga alla revoca dell'accREDITamento da parte degli organi competenti per grave inadempimento.

Art. 10


(fascicolo sanitario elettronico e protezione dei dati)


1. Al fine di garantire la trasmissione della documentazione sanitaria al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) del cittadino, che abbia espresso il proprio consenso ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR), ove previsto da norme nazionali o regionali, la sottoscritta struttura privata si impegna ad adempiere a quanto necessario, per garantire l'interoperabilità del proprio sistema informatico ai fini dell'invio al FSE dei dati del cittadino, con quanto realizzato dalla Regione in materia di specifiche tecniche e supporto informatico per i relativi test.
2. L'alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico dovrà avvenire secondo le nuove Linee Guida FSE 2.0 ai sensi del Decreto Ministero della Salute del 20.05.2022 - *Linee Guida per l'Attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico* (G.U. n. 160 del 11.07.2022) e s.m.i.
3. Ai fini della corretta gestione dei dati personali delle prestazioni oggetto del presente contratto, la sottoscritta ASL, titolare del trattamento dei dati, provvederà a nominare la sottoscritta struttura privata "*Responsabile del Trattamento*" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati. La nomina avverrà mediante la stipula di apposito contratto, recante le finalità, i contenuti e le condizioni indicate dal suddetto art. 28, commi 3 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
4. La sottoscritta struttura privata, in qualità di "*Responsabile del Trattamento*" si impegna a garantire l'adozione delle misure tecniche e organizzative più adeguate, affinché il trattamento dei dati personali che le sono affidati dalla ASL sia conforme ai requisiti del citato Regolamento UE, e idoneo a tutelare i diritti degli interessati, secondo le indicazioni che verranno comunicate dalla ASL stessa e/o dalla Regione.

Art. 11

(precisazione in ordine al valore giuridico dell'Ordine Elettronico)

1. L'ordine di acquisto elettronico, previsto dalle disposizioni vigenti in materia di emissione e trasmissione dei documenti, attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica dagli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dei successivi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07.12.2018 e del 27.12.2019 (cd. *Nodo Smistamento Ordini in formato elettronico – NSO*), non costituisce riconoscimento giuridico della quantità e qualità delle prestazioni effettuate e/o da effettuare, ma è un mero strumento di regolarità e trasparenza amministrativa.
2. Pertanto, le prestazioni sanitarie eseguite dalla sottoscritta struttura privata ed il corrispondente valore economico saranno comunque soggette all'applicazione di tutti gli abbattimenti previsti dal presente contratto e/o da altre disposizioni normative nazionali e/o regionali in materia di variazione del volume e del valore medio delle prestazioni e loro limiti, inclusi tutti i controlli della regolarità e dell'appropriatezza prescrittiva, nonché agli abbattimenti del fatturato



pag. n. 9 di 11


Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024
(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)

liquidabile, necessari per assicurare il rispetto dei limiti di spesa fissati dal presente contratto (regressioni tariffarie e/o altre decurtazioni).

Art. 12
(efficacia del contratto)

1. Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023, nonché, in via provvisoria, all'esercizio 2024, in esecuzione delle delibere richiamate in premessa.
2. Il presente contratto sarà adeguato ad eventuali ulteriori provvedimenti regionali in materia, qualora dovessero intervenire nel periodo di vigenza dello stesso.

Art. 13
(norme finali)

1. In caso di contenzioso con uno o più centri privati, la ASL valuterà l'eventuale rischio di soccombenza, effettuando – se del caso – appositi accantonamenti al fondo rischi a fronte delle somme in contestazione, fino alla definizione del contenzioso stesso.
2. Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è di competenza esclusiva del giudice ordinario / amministrativo che ha giurisdizione sul territorio in cui ha sede legale la sottoscritta ASL, con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti.
3. La sottoscritta struttura privata dichiara espressamente di conoscere le delibere richiamate in premessa.

Art. 14
(Clausola di salvaguardia)

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso.
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente contratto.

Il Nde , 08/02 2024

Timbro e firma della ASL _____
ASL NAPOLI 3 SUD
Dipartimento Generale
Dipartimento Sanitario n. 49
Il Direttore Responsabile
Dr.ssa Rosanna Petiso
Rosanna Petiso

Timbro e firma del Legale Rappresentante
della struttura privata _____
DIAGNOSTICA PER IMMAGINE
GUAGNOC s.r.l.
L'Amministratore
[Firma]

[Firma]

Allegato A\4: Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024
(Contratto Specialistica Amb. escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT)

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano, unitamente allo stesso, unico ed inscindibile contesto. Sono da intendersi specificamente approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. le clausole di cui all'art. 7, comma 6: (*"A fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento di ciascuno dei saldi di cui al precedente comma 3 è subordinata al ricevimento da parte della ASL della/e suddetta/e (eventuale/i) nota/e di credito"*), l'art. 13, comma 2: *"Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è di competenza esclusiva del giudice ordinario / amministrativo che ha giurisdizione sul territorio in cui ha sede legale la sottoscritta ASL, con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti"*, e l'intero art. 14 (*Clausola di salvaguardia*) del presente contratto, che si ripete per espressa accettazione:

"Art. 14

(*Clausola di salvaguardia*)

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso.
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente contratto".

Timbro e firma della ASL _____

Il Direttore Generale
ASL NAPOLI 5 SUB
Distretto Socio Sanitario n. 49
Il Direttore Responsabile
Dr.ssa Rosanna Peluso

Timbro e firma del Legale Rappresentante

della struttura privata
DIAGNOSTICA PER IMMAGINE
GUADAGNO s.r.l.
L'Amministratore



Ministero dell'Interno

BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

PROTOCOLLO N. PR_NAUTG_Ingresso_0005116_20240105

CODICE FISCALE RSSNTN61S12F924T

VISTA LA RICHIESTA DI RILASCIO DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DELL'ART.91 DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N.159, "CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE";

VISTE LE RISULTANZE DELLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA AGGIORNATE ALLA DATA ODIERNA;

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 159/2011;

VISTA LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 2, DEL D.L. 16/07/2020, N. 76, RECANTE MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, DA APPLICARE FINO AL 31 DICEMBRE 2021;

SI INFORMA

CHE A CARICO DELLA SU INDICATA PERSONA FISICA ANTONIO RUSSO E DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.85 DEL D.LGS. 159/2011, ALLA DATA ODIERNA, NON SUSSISTONO LE CAUSE DI DECADENZA, DI SOSPENSIONE O DI DIVIETO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 84, COMMA 4, LETTERE A), B) e C) DEL CODICE ANTIMAFIA.

LA PRESENTE COSTITUISCE INFORMAZIONE LIBERATORIA PROVVISORIA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL D.L. 16/07/2020, N. 76.

Data

05/01/2024

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_38029478	Data richiesta	13/10/2023	Scadenza validità	10/02/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI GUADAGNO S.R.L.
Codice fiscale	03986410631
Sede legale	VIA GIACOMO IMBRODA 40 NOLA NA 80035

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI GUADAGNO S.R.L.



R4P264

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	NOLA (NA) VIA GIACOMO IMBRODA 40 CAP 80035
Domicilio digitale/PEC	rmguadagno@pec.it
Telefono	081 8235115
Numero REA	NA - 346770
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	03986410631
Partita IVA	01311101214
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	22/12/1982
Data iscrizione	01/02/1983
Data ultimo protocollo	07/12/2023
Amministratore Unico	RUSSO ANTONIO
	Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Codice ATECO	86.90.11
Codice NACE	86.9
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	90.000,00
Addetti al 30/09/2023	6
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	9
Amministratori	1
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	1
Trasferimenti di quote	3
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni ⁽¹⁾	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2020 - 2019 - 2018 - 2016 - 2015 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	6

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	4
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	4
5 Amministratori	6
6 Attività, albi ruoli e licenze	7
7 Aggiornamento impresa	7

1 Sede

Indirizzo Sede legale	NOLA (NA) VIA GIACOMO IMBRODA 40 CAP 80035 Telefono: 081 8235115
Domicilio digitale/PEC	rmguadagno@pec.it
Partita IVA	01311101214
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	NA - 346770
Data iscrizione Registro Ditte	01/02/1983

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 03986410631 Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscritta nella sezione autonoma del TITOLARE EFFETTIVO
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 22/12/1982
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ATTIVITA' DI: - PREDISPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI MEZZI E STRUMENTAZIONE COORDINATI IN APPOSITE STRUTTURE E CENTRI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO, DA PARTE DI PROFESSIONISTI REGOLARMENTE ABILITATI, ...

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03986410631
del Registro delle Imprese di NAPOLI
Precedente numero di iscrizione: NA050-1983-302
Data iscrizione: 19/02/1996

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996
Iscritta nella sezione autonoma del TITOLARE EFFETTIVO il 08/12/2023

informazioni costitutive

Denominazione: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI GUADAGNO S.R.L.
Data atto di costituzione: 22/12/1982

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2060

scadenza esercizi

Scadenza degli esercizi al 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

organi amministrativi

amministratore unico (in carica)
Numero minimo amministratori: 1
Numero massimo amministratori: 1


Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ATTIVITA' DI: - PREDISPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI MEZZI E STRUMENTAZIONE COORDINATI IN APPOSITE STRUTTURE E CENTRI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO, DA PARTE DI PROFESSIONISTI REGOLARMENTE ABILITATI, DELL'ATTIVITA' DI DIAGNOSTICA MEDICA PER IMMAGINI, IVI INCLUSA LA DIAGNOSTICA AD ULTRASUONI, LA RADIODIAGNOSTICA, LA DIAGNOSTICA A MEZZO ECOGRAFIA, TAC, RISONANZA MAGNETICA, NUCLEARE, E CON OGNI ALTRO MEZZO E/O STRUMENTO; IL TUTTO CON PRESTAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI A FAVORE DEI PROFESSIONISTI CHE SVOLGONO TALI ATTIVITA', ESCLUSO DUNQUE, TASSATIVAMENTE, LO SVOLGIMENTO DI OGNI ATTIVITA' SANITARIA E PROPRIA DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI CHE SARA' SVOLTA DIRETTAMENTE, INDIVIDUALMENTE E SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA' DI PROFESSIONISTI ALL'UOPO ABILITATI AI SENSI DI LEGGE. IL TUTTO ANCHE CON APPOSITO ACCREDITAMENTO PRESSO IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI ED IMMOBILIARI CONNESSE ALL'ATTIVITA' PRINCIPALE, NONCHE' ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE, SOCIETA' E CONSORZI LA CUI ATTIVITA' SIA ANALOGA, AFFINE O CONNESSA CON LA PROPRIA, MA SEMPRE E COMUNQUE COME ATTIVITA' NON PREVALENTE, MA ESCLUSIVAMENTE ACCESSORIA E STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, NE' RIVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, NEL RISPETTO, IN PARTICOLARE, DELLE DISPOSIZIONI DETTATE IN MATERIA DAL D. LGS. 385/93 CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI AL D. LGS. 58/98 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI, E COMUNQUE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA. PER IL CONSEGUIMENTO DEL SUO OGGETTO, LA SOCIETA' POTRA' AVVALERSI DI TUTTE LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI E FUTURE.

Poteri

poteri associati alla carica di Amministratore Unico

LA GESTIONE DELLA SOCIETA' SPETTA AGLI AMMINISTRATORI, I QUALI SONO INVESTITI DI TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, SALVO SOLTANTO QUANTO IN FORZA DI LEGGE O DEL PRESENTE STATUTO SIA RIMESSO ALLA DECISIONE DEI SOCI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SALVI I DIVIETI DI LEGGE, PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI DETERMINANDO I LIMITI DELLA DELEGA. ART. 17 LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTANO: - ALL'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO, SE LA SOCIETA' E' GESTITA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, - AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' - AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI, NEI LIMITI DELLE RISPETTIVE DELEGHE. IN CASO DI AMMINISTRAZIONE AFFIDATA CONGIUNTAMENTE E/O DISGIUNTAMENTE A DUE AMMINISTRATORI, LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO SPETTANO AGLI STESSI, IN VIA CONGIUNTA O DISGIUNTA, SECONDO LE MEDESIME MODALITA' CON CUI SPETTA LORO L'AMMINISTRAZIONE. L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.



Altri riferimenti statuari

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 90.000,00

Sottoscritto: 90.000,00

Versato: 90.000,00


finanziamento destinato a specifico
affare

Costituzione:

I SOCI POSSONO ESEGUIRE A FAVORE DELLA SOCIETA' VERSAMENTI O FINANZIAMENTI, A TITOLO ONEROSO O GRATUITO, CON O SENZA OBBLIGO DI RIMBORSO, PURCHE' SECONDO LE MODALITA' E NEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA IN MATERIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CHE REGOLA LA RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO. I FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA', IN DEROGA ALLA PRESUNZIONE DI CUI ALL'ART. 1282 COD. CIV., NON SARANNO PRODUTTIVI DI INTERESSI, SALVO CHE NON SIA DIVERSAMENTE CONVENUTO PER ISCRITTO.
IN DATA 07/07/2010

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 05/06/2020



Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
RUSSO ANTONIO RSSNTN61S12F924T	16.200,00	18 %	proprietà
BUCARIA ROSITA BCRRST66L55G535G	15.300,00	17 %	proprietà
RUSSO RAFFAELE RSSRFL92A25F924Z	14.400,00	16 %	proprietà
GUERCIA PASQUALE GRCPQL70P28G812L	11.250,00	12,5 %	proprietà
GUADAGNO MARINA GDGMRN81M43F839H	9.000,00	10 %	proprietà

Socio	Valore	%	Tipo diritto
PASSARO MARIA LUGIA PSSMLG69A47F839T	9.000,00	10 %	proprietà'
GUARRACINO DOMENICO GRRDNC83A05I483D	6.750,00	7,5 %	proprietà'
LARENZA STEFANO LRNSFN69A10F704N	4.500,00	5 %	proprietà'
GUADAGNO MARIO GDGMRA47B08F839G	3.600,00	4 %	proprietà'

**Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 05/06/2020
capitale sociale**

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
90.000,00 Euro

Proprietà'

BUCARIA ROSITA

Quota di nominali: 15.300,00 Euro
Di cui versati: 15.300,00
Codice fiscale: BCRRST66L55G535G
Tipo di diritto: proprietà'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
NOLA (NA) VIA A. DE GASPERI 40 CAP 80035

Proprietà'

RUSSO ANTONIO

Quota di nominali: 16.200,00 Euro
Di cui versati: 16.200,00
Codice fiscale: RSSNTN61S12F924T
Tipo di diritto: proprietà'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
NOLA (NA) VIA A. DE GASPERI 5 CAP 80035

Proprietà'

GUADAGNO MARIO

Quota di nominali: 3.600,00 Euro
Di cui versati: 3.600,00
Codice fiscale: GDGMRA47B08F839G
Tipo di diritto: proprietà'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
NAPOLI (NA) VIA TORQUATO TASSO 305 CAP 80127

Proprietà'

GUADAGNO MARINA

Quota di nominali: 9.000,00 Euro
Di cui versati: 9.000,00
Codice fiscale: GDGMRN81M43F839H
Tipo di diritto: proprietà'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
NAPOLI (NA) VIA CONSALVO 62 CAP 80100

Proprietà'

LARENZA STEFANO

Quota di nominali: 4.500,00 Euro
Di cui versati: 4.500,00
Codice fiscale: LRNSFN69A10F704N
Tipo di diritto: proprietà'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
SIRIGNANO (AV) VIA LEONARDO DA VINCI 35 CAP 83020

Proprietà'

Quota di nominali: 14.400,00 Euro
Di cui versati: 14.400,00



RUSSO RAFFAELE

Codice fiscale: RSSRFL92A25F924Z
Tipo di diritto: proprietà
Domicilio del titolare o rappresentante comune
NOLA (NA) VIA A. DE GASPERI 40 CAP 80035

Proprieta'

GUARRACINO DOMENICO

Quota di nominali: 6.750,00 Euro
Di cui versati: 6.750,00
Codice fiscale: GRRDNC83A05I483D
Tipo di diritto: proprietà
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ALBANELLA (SA) VIA TEMPA LA GUARDIA 8 CAP 84044

Proprieta'

GUERCIA PASQUALE

Quota di nominali: 11.250,00 Euro
Di cui versati: 11.250,00
Codice fiscale: GRCPQL70P28G812L
Tipo di diritto: proprietà
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MARIGLIANO (NA) VIA FABIO MASSIMO 48 CAP 80034

Proprieta'

PASSARO MARIA LUIGIA

Quota di nominali: 9.000,00 Euro
Di cui versati: 9.000,00
Codice fiscale: PSSMLG69A47F839T
Tipo di diritto: proprietà
Domicilio del titolare o rappresentante comune
SANTA MARIA A VICO (CE) VIA STAINO 7 CAP 81028

**Variazioni sulle quote sociali
che hanno prodotto l'elenco
sopra riportato**
pratica con atto del 05/06/2020

Data deposito: 05/06/2020
Data protocollo: 05/06/2020
Numero protocollo: NA -2020-74674

5 Amministratori

Amministratore Unico

RUSSO ANTONIO

Rappresentante dell'impresa

Organi amministrativi in carica
amministratore unico


Numero componenti: 1
Durata in carica: a tempo indeterminato

Elenco amministratori

Amministratore Unico
RUSSO ANTONIO

residenza

Rappresentante dell'impresa
Nato a NOLA (NA) il 12/11/1961
Codice fiscale: RSSNTN61S12F924T
NOLA (NA)
VIA A. DE GASPERI 5 CAP 80035



carica

amministratore unico
Data atto di nomina: 07/07/2010
Data iscrizione: 23/07/2010
Durata in carica: a tempo indeterminato
Data presentazione carica: 21/07/2010

6 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti 6

Attività

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività
(codici ottenuti dall'attività dichiarata)

Codice: 86.90.11 - laboratori radiografici e laboratori di diagnostica per immagini
Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 86.90.1 - laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini
Importanza: secondaria Registro Imprese

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2023
(Dati rilevati al 30/09/2023)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	5	5	4	5
Indipendenti	1	1	1	1
Totale	6	6	5	6

Addetti nel comune di NOLA (NA)
Sede

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	5	5	4	5
Indipendenti	1	1	1	1
Totale	6	6	5	6

7 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo 07/12/2023

Protocollo n.121357/2018

Data protocollo: 30/07/2018
Stato pratica: sospesa
Modello B: deposito bilancio

Atto 712: bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2017

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ANTONIO RUSSO nato/a a NOLA il 19.01.1961 residente a NOLA via L. 23 CASPARI n. 40 codice fiscale RSSNGAS12F92AT documento n° AX 4865787 rilasciato da COMUNE DI NOLA in data 12.04.2026 (che si allega in copia) in qualità di AMMINISTRATORE UNICO dell'impresa DIAGNOSTICA PER ISTRUM. QUALIAGNO S.R.L. codice fiscale/partita IVA 01311108214 avente la sede in NOLA prov NA indirizzo VIA G. IMBRODA, 67 PEC RQUALIAGNO@PEC.IT


- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00;
- sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

Data 19.01.2024

Firma



Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all'Ufficio competente via posta elettronica certificata o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

COMUNE DI NOLA (Provincia di Napoli)

norma dell'art. 21 del D.P.R. 445 del 28-12-2000 AUTENTICA

a firma del Sig. R. Russo Antonio nato 19.01.1961

residente a NOLA via L. 23 CASPARI n. 40 codice fiscale RSSNGAS12F92AT

presso l'Ufficio alla ore 12.04.2026 previo accertamento della sua identità mediante AX 4865787

il 12.04.2026 presso l'Ufficio alla ore 12.04.2026

il 12.04.2026 presso l'Ufficio alla ore 12.04.2026

il 12.04.2026 presso l'Ufficio alla ore 12.04.2026

il 12.04.2026 presso l'Ufficio alla ore 12.04.2026

il 12.04.2026 presso l'Ufficio alla ore 12.04.2026

il 12.04.2026 presso l'Ufficio alla ore 12.04.2026

il 12.04.2026 presso l'Ufficio alla ore 12.04.2026

il 12.04.2026 presso l'Ufficio alla ore 12.04.2026

il 12.04.2026 presso l'Ufficio alla ore 12.04.2026

il 12.04.2026 presso l'Ufficio alla ore 12.04.2026

il 12.04.2026 presso l'Ufficio alla ore 12.04.2026

il 12.04.2026 presso l'Ufficio alla ore 12.04.2026

il 12.04.2026 presso l'Ufficio alla ore 12.04.2026

il 12.04.2026 presso l'Ufficio alla ore 12.04.2026

il 12.04.2026 presso l'Ufficio alla ore 12.04.2026

il 12.04.2026 presso l'Ufficio alla ore 12.04.2026

il 12.04.2026 presso l'Ufficio alla ore 12.04.2026

il 12.04.2026 presso l'Ufficio alla ore 12.04.2026


il 12.04.2026 presso l'Ufficio alla ore 12.04.2026

il 12.04.2026 presso l'Ufficio alla ore 12.04.2026

il 12.04.2026 presso l'Ufficio alla ore 12.04.2026


il 12.04.2026 presso l'Ufficio alla ore 12.04.2026

il 12.04.2026 presso l'Ufficio alla ore 12.04.2026




RESPONSABILE U.R.P.
Rag. Giuseppe SANTA VIELLO



(Cesare Ferraro)
 Ufficiale Anagrafe Addetto
 COMUNE DI NOLA
 II SINDACO
 12/04/2016
 Firma del titolare


Cognome RUSSO
 Nome ANTONIO
 Data di nascita 12/11/1961
 Sesso M
 Stato civile CONIUGATO
 Professione TECNICO SANITARIO
 Conoscenza e Contrassegni SILENTI
 Segni particolari NESSUNO
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Residenza NOLA
 Via ACQUEDOTTI N. 40
 Cittadinanza ITALIANA
 a. NOLA (NA)
 Data di nascita 12/11/1961

Scade il 12/11/2026
 Diritti seg. 0,26
 c.i. 5,16
 AX7865787


REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
 NOLA
 CARTA D'IDENTITA
 N° AX7865787
 DI
 RUSSO ANTONIO

Ferraro